

Pillole Legge di Bilancio 2023

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43/L, la Legge 29.12.2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Elenchiamo qui di seguito alcune delle principali novità. Provvederemo poi a tenervi costantemente aggiornati sulla base dei chiarimenti che usciranno nei prossimi giorni.

Ambito	Novità
<p>Regime forfettario</p>	<p>È aumentato a 85.000,00 Euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario, in precedenza fissato a 65.000,00 Euro.</p> <p>Nel caso in cui durante l'anno i ricavi o i compensi oltrepassino la soglia di 100.000,00 Euro, il regime forfettario cessa immediatamente di avere efficacia e le fatture successive al superamento del predetto limite dovranno essere emesse con IVA.</p> <p>I nostri consigli</p> <p><i>Chi ha applicato nel 2022 il regime forfettario dovrà verificare l'ammontare complessivo del proprio fatturato 2022 e qualora fosse superiore a € 85.000,00 dovrà emettere dal 1° gennaio 2023 le fatture con iva. Ovviamente ci dovrà contattare anche per poter avviare le formalità del cambiamento di regime.</i></p>
<p>Assegnazione agevolata dei beni ai soci</p>	<p>Le società in nome collettivo (Snc), in accomandita semplice (Sas), a responsabilità limitata (Srl), per azioni (Spa) e in accomandita per azioni (Sapa) che, entro il 30.09.2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili (<i>diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa commerciale</i>) o beni mobili (<i>iscritti in pubblici registri e non utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa</i>) possono applicare le disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci.</p> <p>L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 8%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva avviene in due tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% entro il 30.09.2023; - restante parte entro il 30.11.2023 <p>mediante modello F24.</p> <p>In merito alla disciplina IVA, non si rileva alcun cambiamento.</p> <p>La base imponibile IVA corrisponderà al corrispettivo (in caso di <i>cessione a titolo oneroso</i>) o al prezzo di acquisto/costo (nel caso di <i>assegnazione ai soci</i>). Il prezzo di acquisto o di costo è rappresentato dal valore residuo del bene all'atto di assegnazione.</p> <p>Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.</p>

	<p>I nostri consigli <i>Le società che intendono privatizzare gli immobili dovranno contattarci al fine di sviluppare i calcoli e gestire la redazione dell'atto notarile per il trasferimento della proprietà ai soci.</i></p>
<p>Bonus mobili</p>	<p>La misura della detrazione per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile in ristrutturazione è aumentata da 5.000,00 Euro a 8.000,00 Euro. Si precisa che questo bonus spetta esclusivamente in presenza di una ristrutturazione di immobili.</p> <p>I nostri consigli <i>Prima di perfezionare l'acquisto dei mobili vi preghiamo di contattarci al fine darvi le opportune informazioni sulle formalità da attivare per poter disporre di una corretta documentazione da inserire nella dichiarazione dei redditi al fine di poter godere del beneficio in parola.</i></p>
<p>Stralcio cartelle esattoriali fino a 1.000,00 Euro</p>	<p>Sono automaticamente annullati i debiti che al 31.03.2023 hanno un importo residuo inferiore a 1.000,00 Euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni.</p> <p>Tale agevolazione si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015.</p> <p>Ai fini dell'annullamento di tali carichi pendenti, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30.06.2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico o in via telematica.</p> <p>Dalla data del 01.01.2023 fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti.</p> <p>I nostri consigli <i>Sarà opportuno farci avere anche via mail copia della comunicazione di annullamento al fine di poterla archiviare a futura memoria.</i></p>
<p>Crediti d'imposta per acquisto di energia e gas</p>	<p>Anche per il primo trimestre 2023 è possibile richiedere al proprio fornitore di energia e gas il conteggio del credito d'imposta spettante per le utenze energetiche.</p> <p>La domanda va presentata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta. Pertanto, vi invitiamo ad inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il 28.02.2023 la richiesta di conteggio per il 4° trimestre 2022; - entro il 30.05.2023 la richiesta di conteggio per il 1° trimestre 2023; <p>I crediti d'imposta relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione rispettivamente entro il 30.09.2023 e il 31.12.2023. Tali crediti non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.</p> <p>I nostri consigli <i>La domanda potrà essere presentata solo dal fruitore dell'utenza pertanto non può essere delegata a terzi. Vi preghiamo di utilizzare il testo da noi indicato nella circolare 7/2022 del 12/09/2022. La risposta che riceverete ci dovrà essere trasmessa via mail.</i></p>

<p>Limite utilizzo contante</p>	<p>A decorrere dal 01.01.2023 la soglia per l'utilizzo del contante è innalzata ad Euro 5.000,00.</p>
<p>Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi</p>	<p>È prorogato fino al 30.09.2023 il regime del credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1057, L. 178/2020 (ex iper ammortamento) per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022 e che entro tale data sia stato versato un acconto di almeno il 20% del costo d'acquisizione.</p> <p>Per tali investimenti sarà possibile beneficiare del credito d'imposta nelle misure del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; - 20% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di Euro; - 10% per investimenti superiori a 10 milioni di Euro. <p>Dal 01.01.2023 non saranno più agevolati gli investimenti in beni strumentali nuovi diversi da quelli di cui all'Allegato A della L. 232/2016.</p> <p>Per gli investimenti effettuati dal 01.01.2023 in beni strumentali nuovi di cui all'Allegato A della L. 232/2016, il credito d'imposta spetta in misura ridotta rispetto ai periodi precedenti e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; - 10% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di Euro; - 5% per investimenti superiori a 10 milioni di Euro;